

Tribunale di Spoleto

Ordine degli avvocati di Spoleto

**PROTOCOLLO PER I PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E
PERSONE**

A) DOCUMENTI ALLEGATI AGLI ATTI INTRODUTTIVI

-Documentazione da allegare agli atti introduttivi di separazione e divorzio consensuale o di modifica consensuale delle condizioni inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale e/o modifica dei contributi economici ai figli:

Al ricorso ed alla memoria difensiva sono allegate autocertificazioni delle parti attestanti il reddito, la titolarità dei diritti reali su beni immobili, mobili registrati e le disponibilità finanziarie nell'ultimo triennio, gli oneri a carico delle stesse e le eventuali quote sociali possedute e convenzioni matrimoniali. Inoltre si dovrà allegare certificato di residenza e stato di famiglia, certificato di matrimonio o estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, certificato di nascita dei figli. Il Giudice potrà comunque sempre richiedere chiarimenti.

-Documentazione da allegare agli atti introduttivi di separazione e divorzio giudiziale o di modifica giudiziale delle condizioni inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale e/o modifica dei contributi economici ai figli:

Nel caso in cui siano svolte domande di contributo economico e in presenza di figli minori, al ricorso ed alla memoria difensiva dovranno allegarsi:

-certificato di residenza e stato di famiglia, certificato di matrimonio o estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, certificato di nascita dei figli.

-dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni

-estratti conto dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni

-la documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e beni mobili registrati, nonché eventuali quote sociali

-il piano genitoriale, come da modello che si allega, nei procedimenti in cui c'è la presenza dei minori

Qualora il ricorrente e/o il resistente non dispongano della documentazione completa al momento del deposito del ricorso o della comparsa di costituzione dovranno fornire prova di averne fatto richiesta, impegnandosi a depositarla successivamente.

Il Giudice avrà cura di verificare che il deposito sia effettuato prima di emettere i provvedimenti di cui all'art. 473 bis 22 c.p.c., provvedendo comunque in caso di mancato deposito imputabile all'inerzia della parte che deve effettuarlo.

In proposito si tiene opportuno richiamare il dovere di collaborazione di cui all'art. 473 bis 18 c.p.c.;

B) TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NEI GIUDIZI DI SEPARAZIONE E

DIVORZIO

PREMESSO CHE

La Suprema Corte di Cassazione a Sezione Unite con sentenza nr. 21761/2021, depositata in data 29.07.2021, ha ritenuto validi gli accordi tra le parti con efficacia traslativa dei diritti reali sui beni immobili e/o beni mobili funzionali all'assolvimento degli obblighi di mantenimento sia del coniuge che dei figli non economicamente autosufficienti e quelli riguardanti i trasferimenti immobiliari che rispondano alla volontà e all'interesse delle parti del procedimento nel definire gli accordi volti alla soluzione della crisi familiare, fermo restando l'obbligo per il Tribunale di verificarne **l'assenza di contrasto con norme inderogabili** e la meritevolezza degli interessi perseguiti con particolare riguardo ai figli minori.

Ha, pertanto, affermato il seguente principio di diritto: *“sono valide le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli al fine di assicurarne il mantenimento. Il suddetto accordo di divorzio o di separazione, in quanto inserito nel verbale d’udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è attestato, assume forma di atto pubblico ai sensi e per gli effetti dell’art 2699 cod. civ. e, ove implichi il trasferimento di diritti reali immobiliari, costituisce, dopo la sentenza di divorzio resa ai sensi dell’art 4, comma 16, della legge n. 898 del 1970 che, in relazione alle pattuizioni aventi ad oggetto le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, ha valore di pronuncia dichiarativa, ovvero dopo l’omologazione che lo rende efficace, valido titolo per la trascrizione a norma dell’art 2657 cod. civ., la validità dei trasferimenti immobiliari presuppone l’attestazione, da parte del cancelliere, che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis della legge n. 52 del 1985; non produce nullità del trasferimento, il mancato compimento, da parte dell’ausiliario, dell’ulteriore verifica circa l’intendentario catastale dei beni trasferiti e la sua conformità con le risultanze dei registri immobiliari”*.

La funzione che la legge, in via esclusiva, attribuisce al Giudice nel contenzioso familiare è quella di verificare la conformità degli accordi all’interesse dei minori e dei figli maggiorenni economicamente non autosufficienti ad ulteriore contributo di mantenimento degli stessi e la sua conformità alle norme che tutelano i diritti indisponibili delle parti.

Inoltre, tali accordi possono essere utilizzati anche ai fini della definitiva liquidazione dei rapporti *more uxorio* a titolo di assegno di mantenimento.

Resta inteso che nel caso in cui le parti, al fine di sistemare i reciproci rapporti, intendano disporre ulteriori trasferimenti immobiliari diversi rispetto a quelli che si andranno a definire con il presente protocollo, il Giudice e il Cancelliere e/o Funzionario giudiziario si

limiteranno a prendere atto dei trasferimenti operati dalle parti e delle dichiarazioni rese, senza responsabilità in ordine agli stessi e senza determinare, in alcun modo, l'effetto traslativo derivante dai medesimi accordi.

Il trasferimento diretto ed immediato della proprietà dei beni o la costituzione di altro diritto immobiliare, soggiace, a pena di nullità, al rispetto delle formalità della legge nr. 52 del 1985 di cui all'art. 29, comma 1 bis.

La regolamentazione dei trasferimenti immobiliari tramite il presente protocollo ha lo scopo di indirizzare l'autonomia negoziale delle parti nonché favorire la definizione dei procedimenti consensuali in materia di famiglia. La predisposizione, quindi, di un modello è volta a racchiudere i requisiti inderogabili relativi ai trasferimenti immobiliari e i contenuti accessori, a vario titolo, sanzionati lasciando inalterati i poteri del Conservatore in ordine alla trascrizione nei pubblici registri senza, quindi, che il Giudice sia chiamato a pronunciarsi su eventuali impugnazioni con il diniego di trascrizione.

Spetterà, in ogni caso, al Tribunale valutare la corrispondenza dei patti riguardanti le attribuzioni/trasferimenti all'ordinamento giuridico assumendo ogni eventuale decisione in merito.

In considerazione di quanto premesso, si prevede quanto segue:

1) Sono ammissibili i trasferimenti immobiliari, relativi alla casa di abitazione, alle seconde o alle terze case o ad altri immobili comprese le pertinenze, ubicati in Italia, operati tra le parti del procedimento ovvero nei confronti dei figli – previa autorizzazione da parte del Giudice Tutelare - o tra i coniugi aventi ad oggetto la proprietà o altro diritto reale sulla casa coniugale e su altri beni immobili di proprietà comune od esclusiva delle parti, con funzione solutoria di adempimento degli obblighi di mantenimento e/o compensativa aventi causa nella soluzione della crisi familiare.

Sono ammissibili gli accordi che riconoscono, con funzione divisoria del patrimonio e/o della comunione legale, in tutto o in parte, alle parti del procedimento ovvero ai figli, previa autorizzazione da parte del Giudice Tutelare, la proprietà o altro diritto reale (usufrutto con accollo del mutuo dei genitori) circa singoli immobili ove detti accordi trovino causa nella soluzione della crisi familiare.

Per operazioni di trasferimento di maggiore complessità o per immobili non situati in Italia i difensori e le parti rimetteranno l'esecuzione di eventuali accordi all'atto pubblico notarile ovvero si assumeranno l'obbligo che si realizzerà il trasferimento, in un momento successivo, con separato atto del notaio.

2)I difensori hanno il dovere di informare le parti del procedimento e di inserire negli accordi predisposti a verbale la consapevolezza delle stesse parti relativamente alle seguenti circostanze:

- a) i trasferimenti immobiliari adottati sono atti delle parti e non costituiscono atti del Tribunale; quest'ultimo si limiterà a raccogliere la volontà delle parti e le dichiarazioni necessarie ai fini della regolarità del trasferimento ovvero a prendere atto degli accordi se non sussistono profili di illiceità;
- b) il Cancelliere e/o Funzionario giudiziario attesterà a verbale che le parti hanno prodotto gli atti e reso le dichiarazioni attinenti il trasferimento immobiliare di cui all'art. 29, comma 1bis, L. 52 del 1985 non assumendosi responsabilità in ordine alla correttezza dei dati catastali, alla titolarità dell'immobile, all'esistenza di pesi, di oneri e di vincoli di qualunque genere e tipo né alla legittimità urbanistica e alla regolarità degli impianti;
- c) Le parti sono responsabili della validità e trascrivibilità dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento. Eventuali errori e/o omissioni nella formulazione degli accordi ed il conseguente rifiuto di trascrizione da parte del Conservatore non saranno emendabili con il procedimento di correzione del provvedimento giudiziale.

L'accordo stipulato in tale caso avrà solamente un valore obbligatorio con la necessità, ai fini della trascrizione, di ripeterlo nelle forme adeguate innanzi al Notaio;

- d) Le parti e i rispettivi difensori si impegnano tempestivamente a trascrivere e a volturare il verbale contenente gli accordi di trasferimento immobiliare presso il competente Ufficio – Agenzia del Territorio della pubblicità immobiliare, esonerando sia il Cancelliere e/o Funzionario giudiziario che l'Ufficio da ogni responsabilità. Terminati tali adempimenti le parti e i difensori si impegnano, altresì, a depositare in via telematica, all'interno del fascicolo telematico pendente innanzi al Tribunale in cui è stato incardinato il procedimento, la copia della trascrizione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate del Territorio.

3) Le parti e i difensori si impegnano, al fine di rendere più agevoli i controlli da parte dell'Ufficio, a predisporre gli accordi aventi ad oggetto i trasferimenti immobiliari e le attribuzioni di proprietà secondo il modello allegato SUB 1 che costituisce parte integrante del presente protocollo.

Qualora le parti intendano inserire negli accordi trasferimenti/attribuzioni immobiliari, le stesse parti per il tramite dei rispettivi difensori si impegnano a depositare, in via telematica almeno una settimana prima rispetto all'udienza fissata dal Giudice, gli accordi e tutta la documentazione da allegare di cui al punto 11 e 12 (quest'ultimo solo se beneficiari dovessero essere i figli minori), così come indicata nel presente protocollo; ciò al fine di consentire all'Ufficio o all' ausiliario incaricato tra i professionisti di cui alla lista predisposta dall'Ordine degli Avvocati di Spoleto, di esperire, prima della celebrazione dell'udienza, i controlli necessari.

Le parti dovranno comparire personalmente innanzi al Giudice al fine di confermare la volontà rappresentata nell'accordo.

4) L'atto dovrà contenere:

- A) la chiara ed inequivoca manifestazione di volontà (art. 1376 c.c.) di procedere al trasferimento del bene e di accettarlo;
- B) la data, il luogo di nascita, il codice fiscale e la residenza anagrafica delle parti oltre alla indicazione, in caso di attribuzione per i figli minori, dell'autorizzazione del Giudice Tutelare;
- C) il regime patrimoniale;
- D) il diritto reale che viene trasferito o costituito con la relativa quota. L'identificazione dei dati catastali (sezionale, mappale, subalterno, classe, categoria, consistenza e rendita);
- E) la specificazione se l'immobile sia o meno gravato da ipoteca e/o da altro peso
- F) l'indicazione della rinuncia all'ipoteca legale salvo specifici e diversi accordi tra le parti;
- G) l'indicazione dell'atto (ultimo) di provenienza dell'immobile oggetto di trasferimento allegando la visura catastale storica aggiornata relativa a tutti gli immobili oggetto del trasferimento, e planimetrie catastali;
- H) la richiesta delle parti, ai fini fiscali, che il trasferimento sia eseguito ai sensi dell'art. 19 legge n. 74 del 06.03.1987 e succ. mod.; inoltre, che le stesse avranno la possibilità di beneficiare delle agevolazioni fiscali (esenzione imposta di bollo, di registro e di ogni altra ed ulteriore tassa ivi comprese le imposte ipotecaria e catastale) in quanto il trasferimento dei diritti reali, in sede di accordo, è funzionale alla risoluzione della crisi coniugale.
- I) **La dichiarazione di conformità oggettiva prevista dall'art 29 co. 1° bis legge 52/1985** introdotto dall'art. 19 co. 4° 14 DL 78/2010 a norma del quale *"Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione, catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati*

*catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un'attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale". Le parti dovranno, in particolare, precisare che i dati di identificazione catastale, riportati e documentati dalle visure catastali allegate, riguardano la/le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in Catasto a corredo delle relative dichiarazioni. La parte cedente, attuale intestataria dell'immobile, dovrà dichiarare che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto e la parte cessionaria dovrà confermare tale dichiarazione. In assenza di tale dichiarazione o ad ulteriore conferma potrà essere prodotta attestazione di conformità da parte di un tecnico abilitato (maggiore garanzia). La parte cedente dovrà anche dichiarare la conformità degli intestatari catastali con le risultanze dei registri immobiliari (c.d. **dichiarazione di conformità soggettiva**); Le parti dovranno rendere, inoltre, le dichiarazioni previste, a pena di nullità, di cui agli artt. 40 co.2° legge 47/85 e 46 DPR 380/2001 con relativi oneri di allegazione dei documenti previsti (**concessione edilizia e prescrizioni urbanistiche per i fabbricati**). L'art. 40 co.2° legge 47/85 prevede, in particolare, che "Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'articolo 31 ovvero se agli stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'articolo 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1 settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti*

dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1 settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata. Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1 settembre 1967, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate al comma precedente. Si applica in ogni caso il disposto del terzo comma dell'articolo 17 e del primo comma dell'art. 21. Le nullità di cui al secondo comma del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa. Nell'ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro 120 gg dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge."

L'art. 46 DPR 380/2001 prevede che "Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in

sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù. Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'articolo 38, l'irrogazione di una sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione medesima. Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali ... Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi realizzati mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 23, comma 1, qualora nell'atto non siano indicati gli estremi della stessa."

5) Nel ricorso le parti dovranno dare atto che il Cancelliere e/o Funzionario Giudiziario nonchè l'Ufficio Giudiziario non assumono responsabilità in relazione alla regolarità urbanistica (dichiarazione di esonero).

6) La parte cedente dovrà indicare in caso di immobili costruiti dopo il 1.9.1967 tutti i titoli abilitativi rilasciati dal Comune, per le opere iniziate prima di tale data potrà essere prodotta, in luogo della licenza edilizia, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che si tratta di immobili edificati anteriormente. Dovrà anche indicare eventuali atti di sanatoria, condoni e/o varianti nella costruzione per le quali sono stati chiesti i titoli autorizzativi.

E' opportuno - ancorché non si tratti di requisito previsto a pena di nullità - che siano indicati i certificati di abitabilità e/o agibilità relativi agli immobili.

6) Le parti potranno (laddove lo ritengano opportuno) inserire nel ricorso la dichiarazione di cui al D.lvo 192/2005 in materia di certificazione energetica allegando anche il relativo attestato (consigliato)

7) Nel caso di immobili sottoposti a vincolo di cui al D.lvo 42/2004 (Beni culturali) appare opportuno che le parti richiamino la disciplina di cui agli artt. 59 e ss. Subordinando il trasferimento e/o la costituzione del diritto alla condizione sospensiva prevista dalla legge,impegnandosi alla prescritta denuncia di trasferimento e dichiarando gli effetti per le parti dell'eventuale esercizio o del mancato esercizio del diritto di prelazione.

8) Nel caso di immobili ricadenti nel regime di edilizia agevolata e/o convenzionata è opportuno che nell'accordo siano indicate le eventuali autorizzazioni previste dalla Convenzione o dalla delibera di ammissione al contributo pubblico e, se prevista, la certificazione rilasciata dal Comune in ordine ai requisiti soggettivi in capo al cessionario ed in ordine al prezzo massimo della cessione.

9) In caso di cessione di terreno indicare già nel ricorso gli estremi del **certificato di destinazione urbanistica aggiornato ai sensi dell'art. 30 co.2° e ss. DPR 380/2001** che dovrà essere poi allegato al ricorso e l'osservanza alle prescrizioni previste dalla norma ai sensi della quale *"Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica, contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati...."*

10) Qualora l'oggetto del trasferimento sia un TERRENO AGRICOLO, è necessario che l'atto contenga i dati catastali del medesimo così come indicati nel Catasto Terreni del Comune in cui è situato ed indicare l'assolvimento degli obblighi derivanti dal diritto di prelazione agraria.

11) Le parti per il tramite dei rispettivi legali allegheranno all'accordo e produrranno in via telematica la seguente documentazione:

- 1) copia dell'atto di provenienza dell'immobile;
- 2) relazione notarile o, qualora le parti dovessero beneficiare del patrocinio a spese dello Stato, relazione di un tecnico scelto tra quelli presenti nelle liste del Tribunale. Tale relazione deve attestare se siano intervenute trascrizioni e/o iscrizioni favorevoli o pregiudizievoli successive all'atto di provenienza depositato nel procedimento. La parte alienante/cedente dichiarerà espressamente nell'accordo, sotto sua esclusiva responsabilità, che dopo tale data non sussistono formalità pregiudizievoli a suo carico in ordine a quanto in oggetto.

La relazione dovrà risalire al ventennio ed oltre fino, quindi, all'individuazione di un titolo di acquisto che possa dimostrare la sussistenza di un possesso ultraventennale con acquisto, a titolo originario, del relativo dante causa. In tale relazione dovranno essere indicati anche gli eventuali vincoli urbanistici sui beni immobili. L'indagine eseguita dai professionisti (notaio/tecnico) dovrà anche individuare gli intestatari catastali verificando la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 bis, della legge n. 52 del 27.02.1985, introdotto dall'art. 19, comma 14, del D. L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella legge n. 122 del 30.07.2010; inoltre, dovrà riportare i titoli abitativi urbanistici successivi al 01.09.1967, ivi compresi i condoni edilizi, se non rilasciata la concessione in sanatoria (DIA, SCIA, CIL);

- 3) copia del certificato di abitabilità e agibilità degli immobili oggetto del trasferimento o apposita dichiarazione di inesistenza;
- 4) attestazione di prestazione energetica in corso di validità rilasciata da un tecnico abilitato ove questa sia necessaria ai fini del trasferimento ovvero nel caso in cui sia trasferito un intero immobile;
- 5) certificato di destinazione urbanistica se necessario ai fini del trasferimento. Si dovrà dichiarare che, in relazione alla certificazione prodotta, non sono intervenute modifiche degli strumenti urbanistici vigenti.

L'atto delle parti dovrà contenere, inoltre, la rinuncia del cedente alla ipoteca legale; in sua assenza, la trascrizione dell'ipoteca legale verrà tassata e non potrà beneficiare delle relative agevolazioni;

6) autorizzazione del Giudice Tutelare qualora beneficiari dell'attribuzione/trasferimento siano i figli minori;

7) dichiarazione da parte dell'amministratore di condominio in ordine alla regolarità degli oneri condominiali o accollo, ad una delle parti, di eventuali oneri arretrati, alla sussistenza di contenziosi oltre alla individuazione delle spese straordinarie già sottoposte a delibera.

12) Nel caso in cui i beneficiari dovessero essere i figli minori (vedasi art. 6 punto 6) le parti saranno tenute a depositare, in via preventiva, nel fascicolo telematico l'autorizzazione, loro concessa, da parte del Giudice Tutelare competente necessaria per il compimento dell'atto.

13) Il provvedimento giurisdizionale dovrà contenere l'ordine per il Conservatore di trascrivere l'atto condizionato alla richiesta delle parti che se ne assumono la responsabilità.

14) Nel caso in cui le parti rifiutino di integrare la documentazione e/o rifiutino la nomina dell'ausiliario, l'accordo non potrà essere omologato

C) ADEMPIMENTI PREVENTIVI, ALL'UDIENZA E SUCCESSIVI DELL'UFFICIO (CON RICORSO AD AUSILIARIO NOMINATO DAL GIUDICE)

Nel decreto di fissazione di udienza il Presidente del Tribunale (o, nel caso in cui l'accordo sia presentato in corso di causa introdotta con rito contenzioso avanti al GI con decreto adottato dallo stesso) nominerà ausiliario tecnico (da scegliersi tra quelli di cui alla lista) conferendo allo stesso l'incarico di verificare la corrispondenza formale tra quanto indicato in ricorso nella clausola relativa ai trasferimenti immobiliari e i documenti depositati (verifiche ex art. 29 bis legge 52/85), verificare la regolarità delle trascrizioni e assenza e/o

presenza di iscrizioni pregiudizievoli (individuazione intestatari catastali, verifica della loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari, verifica della continuità delle trascrizioni); verificare la documentazione allegata dalle parti (o da acquisirsi a cura dell'ausiliario in caso di omessa o insufficiente allegazione delle parti) in relazione alla regolarità urbanistica dell'immobile da trasferire e della completezza della documentazione allegata al ricorso e formulare, almeno 15 giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti parere sulla fattibilità e regolarità del trasferimento. Al fine di evitare la fissazione di specifiche udienze per il formale conferimento di incarico si consentirà all'ausiliario di trasmettere nel fascicolo telematico dichiarazione di accettazione ed impegno sottoscritta che terrà luogo del giuramento.

Nel provvedimento di conferimento e nomina dell'ausiliario si provvederà, di regola, a prevedere acconto provvisorio a favore dell'ausiliario anche per finalità di rimborso spese da sostenersi (a carico solidale delle parti) su un compenso complessivo per l'intera attività svolta (fino alla trascrizione) dell'importo di euro 400.00 oltre accessori, in quanto dovuti, e rimborso di eventuali spese.

Alla luce del parere reso dall'ausiliario il Cancelliere e/o Funzionario giudiziario all'udienza fissata per la comparizione delle parti darà atto nel verbale di udienza che sono indicati nel ricorso/accordo gli elementi prescritti dall'art. 29 co.1° bis legge 52/1985 e che a mezzo ausiliario nominato dal Tribunale si è proceduto alla verifica della coincidenza dell'intestatario catastale con il soggetto risultante dai registri immobiliari. Si darà atto, ancora, nel verbale, che è stata verificata dall'ausiliario (potrà farsi integrale rinvio al parere di fattibilità o allegare lo stesso al verbale di udienza per costituirne parte integrante) la titolarità degli immobili e l'assenza e/o presenza di trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli.

Il verbale di udienza, ove l'accordo sia ritenuto conforme dal Tribunale alle disposizioni di legge e funzionale alla risoluzione della crisi familiare, costituirà, valido titolo per la trascrizione.

All'atto della nomina dell'ausiliario il Presidente (o il GI) provvederà ad incaricarlo di procedere anche agli adempimenti successivi alla redazione del verbale e all'adozione del provvedimento di omologa (separazioni consensuali) o della sentenza (divorzio) disponendo in particolare che: dopo la pubblicazione della sentenza e/o comunicazione dell'omologa l'ausiliario dovrà inviare ai legali delle parti il modello F23 debitamente compilato relativo alle tasse di trascrizione e voltura catastale (ove previste). I difensori delle parti dovranno trasmettere all'ausiliario l'originale quietanzato del relativo versamento e la copia autentica "a uso trascrizione" dell'atto giudiziario. Ricevuti tali atti l'ausiliario procederà, entro 10 giorni dal ricevimento della quietanza, a richiedere la trascrizione con domanda di voltura al competente Ufficio di Conservatoria. Appena restituita dalla Conservatoria competente l'ausiliario dovrà depositare nella Cancelleria del Tribunale la nota di trascrizione corredata dalla visura catastale aggiornata unitamente alla nota di liquidazione delle spese. Le presenti linee guida saranno osservate in tutte le ipotesi di trasferimenti immobiliari nei procedimenti separativi fatte salve specificità del caso concreto che saranno di volta in volta valutate dal giudice assegnatario.

D) SPESE STRAORDINARIE MANTENIMENTO FIGLI

Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo.

Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere ad inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.

Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato; in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice.

Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30

(trenta)giornidalricevimentodellafatturaoricevutadispesa,salvodiverso accordo.

Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi,ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali(fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.

SPESE MEDICHE

Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:

- visite,accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
 - visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche con eventuale acquisto di apparecchi- oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
 - interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
 - farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
 - farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
 - acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi,come prescritti da specialista;
-
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
-
- cicli di psicoterapia,logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
-
- ticket sanitari.

Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:

- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.

2. SPESE SCOLASTICHE:

Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i

Genitori le spese per:

- retta di asilo o nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici

che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;

- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta da l'Università;

- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;

- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;

- trasporto pubblico casa/scuola;

Si considerano **rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:**

- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;

- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;

- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;

- master e corsi di specializzazione anche all'estero;

- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;

- corsi di recupero e lezioni private;

- pre-scuola e doposcuola, con costi mensa;

- preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e

pernotti fuori sede;

- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.

3. SPESE EXTRA SCOLASTICHE PER ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE E

PERSONALI

Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:

- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);

bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;

- baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;

Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per

- attività sportiva, ricreativa o scoutistica, frequenza di centri estivi iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento). Per quanto riguarda la scelta delle suddette attività, qualora sussista tra i genitori una differenza reddituale ed il costo dell'attività fosse alto, il genitore con il reddito più basso dovrà corrispondere il 50% del costo medio dell'attività;

- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer ed altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;

- Vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- Conseguimento della patente di guida(esami,tasse,visita medica e corsi);
- Acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- Organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea,ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo,concerti,abbonamenti teatrali,sportivi e per balneazione estiva);
- baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi, al fine di garantire la continuità educativa del minore

**D) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI IN FAVORE DEI
DIFENSORI DI PARTI AMMESSE AL BENEFICIO DEL
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

Premesso che

- Il D.M. n.55del 2014 prevede ampi margini di discrezionalità nei criteri e nella quantificazione dei compensi professionali e che è,pertanto, utile individuare parametri standardizzati di liquidazione di detti compensi al fine di rendere effettiva, rapida ed agevole la loro determinazione nonché di ridurre il numero delle opposizioni nel settore delle liquidazioni poste a carico dell'Erario, avvertendosi la necessità di giungere a valutazioni rispettose del decoro della professione forense e il più possibile omogenee.
- la normativa in materia stabilisce che: a) *“L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto*

alla posizione processuale della persona difesa" {art.82, comma 1,D.P.R. n.115 del 2002; b)"Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato ed al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà" {art.130 D.P.R. n. 115 del 2002).

- l'art. 2, comma 2, D.M. n. 55 del 2014 prevede che "Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta".

-Tutto ciò premesso, il Tribunale di Spoleto e l'Ordine degli Avvocati di Spoleto convengono le seguenti indennità, già ridotte del 50%:

- A) Separazioni Consensuali e Divorzi Congiunti:1.200
- B) Separazioni e Divorzi Giudiziali:1.500
- C) Procedimenti per modifica delle condizioni di separazione e divorzio congiunti:1.200
- D) Procedimenti per modifica delle condizioni di separazione e divorzio giudiziali:1.500
- E) Altri procedimenti per ricorso in materia di famiglia (es.ex artt. 148c.c.,156c.c.,ex art.8L.898/70,342bisc.c.,317bisc.c.,709terc.p.c.) congiunti:1.100
- F) Altri procedimenti per ricorso in materia di famiglia(es. ex artt.148c.c;156 c.c.,ex art.8L.898/70,342bisc.c.,317bisc.c.,709ter c.p.c. giudiziali:1.300

Fattori correttivi in aumento:

Presenza di prole:20%

Assistenza di entrambe le parti nei procedimenti consensuali o congiunti:40%

Trasferimenti immobiliari 0,75% del valore catastale

Espletamento di attività istruttoria: dal 50% al 250% (in ragione della complessità)

Espletamento della fase decisionale: dal 60% al 300% (in ragione della complessità)

Spoletto 20 ottobre 2025

Il Presidente del Tribunale di Spoleto

Claudia Matteini



Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Spoleto

Avv.to Pietro Morichelli

